

# Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Roberto Mazzoleni  
Sergio Sala  
Riccardo Trezzi  
dell'Ordine dottori commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Francesco Boni  
  
del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Milena Lorenzi  
Daniele Mazzocchi  
  
del Centro studi Consulenti del  
lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Anche la giustizia innova Al via il processo telematico

Da lunedì sono scattate le norme che istituiscono il deposito degli atti via posta elettronica certificata per contenziosi in sede civile



Rivoluzione telematica per la giustizia: da lunedì è entrato in vigore il processo civile telematico

Anche la giustizia, per legge, sceglie la rivoluzione telematica. Da lunedì, infatti, è entrato in vigore il processo civile telematico, come determinato dal decreto legge 24/6/2014 n. 90, contenente «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari».

Secondo quanto previsto dal Capo II (che porta il titolo «Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico»), la norma è esplicitamente dedicata alla regolamentazione del Pct - Processo Civile Telematico.

Tra le disposizioni principali che il decreto legge introduce, spicca l'obbligatorietà del deposito telematico che riguarda esclusivamente i procedimenti davanti al tribunale ordinari iniziati a partire dal 30 giugno 2014. Per quanto riguarda, invece, i procedimenti che sono stati avviati prima di lunedì scorso, l'obbligo del deposito telemati-

co scatterà a decorrere dal prossimo 31 dicembre.

Come si evince, fino a quella data il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti sarà facoltativo, anche se - si precisa - , nel caso in cui l'avvocato dovesse optare per tale modalità, il deposito si perfezionerà esclusivamente con essa.

Di fatto, la norma esclude la possibilità della creazione di un doppio canale telematico-carataeo.

Ma è data facoltà al ministro di giustizia (sentita l'avvocatura generale dello Stato, il consiglio nazionale forense e i consigli dell'Ordine degli avvocati interessati), di anticipare tramite decreto il termine per il deposito telematico anche per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno scorso.

L'obbligatorietà del deposito telematico anche per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, avanti alla corte di appello, scatterà a partire dal 30 giugno del pros-

La rubrica

### Come inviare i quesiti per gli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

mo anno.

Per quanto riguarda il momento del perfezionamento del deposito telematico, l'articolo 51 prevede come momento del deposito egli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della Pec generata dal gestore Pec del Ministero della Giustizia, prevedendo espressamente anche che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna arrivi entro la fine del giorno di scadenza (in precedenza se ciò avveniva dopo le 14 il deposito si considerava effettuato il giorno feriale immediatamente successivo).

È stabilito inoltre che il deposito telematico abbia un limite di 30 Mb: nel caso in cui la «busta» telematica superi tale limite sarà possibile procedere all'invio di altre buste (sempre con tale limite) e il perfezionamento si potrà considerare se la consegna di tutte le buste avvenga entro il giorno di scadenza. ■

### Commercialisti

RISPOSTA N. 152

#### Vanno dichiarate le partecipazioni in società estere

*Sono un privato che detiene una partecipazione del 30% in una società di capitali italiana che a sua volta detiene una partecipazione del 100% in una società inglese.*

*Posso stare tranquillo o devo eseguire qualche adempimento?*

— LETTERA FIRMATA

La recente circolare numero 38/E del 23/12/2013 si è preoccupata di chiarire la compilazione del modulo Rw del modello Unico, riformata dalla Legge 97/2013, che ha stabilito che i contribuenti sono tenuti alla dichiarazione non soltanto quando sono i «titolari formali di attività estere» ma anche quando possono essere considerati i «titolari effettivi». La circolare precisa che il contribuente, che abbia una partecipazione rilevante (anche indiretta superiore al 25%), deve indicare nel modulo Rw della dichiarazione dei redditi il valore della sola partecipazione nella società estera. Stante la delicatezza dell'argomento si consiglia di rivolgersi al suo professionista iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

RISPOSTA N. 153

#### Le imposte sulla casa donata dai genitori

*Due giovani coniugi intendono acquistare la loro abitazione principale, intestando l'immobile solamente ad uno dei due, ricorrendo prevalentemente ad una donazione da parte dei rispettivi genitori. Come viene tassata la donazione al coniuge intestatario da parte del genitore e da parte del suocero?*

— LETTERA FIRMATA

Il coniuge intestatario dell'immobile e il suocero sono parenti affini di primo grado, pertanto la donazione sconta un'imposta pari al 6%, senza nessuna franchigia, discorso che non si pone tra figlio e padre in quanto per i parenti in linea retta esiste la franchigia di 1.000.000 di euro.

RISPOSTA N. 154

#### Il recupero dell'Iva sulle fatture di un cliente fallito

*La mia azienda vanta un credito nei confronti di un cliente dichiarato fallito a fine 2013. Come posso recuperare l'Iva già versata sulle fatture emesse?*

— LETTERA FIRMATA

Anzitutto è necessario presentare domanda di insinuazione nello stato passivo del fallimento. Tale richiesta dovrà essere presentata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec indicato dal curatore nella comunicazione, unitamente a quanto richiesto dallo stesso curatore. Per il recupero dell'Iva già versata, la norma prevede che il soggetto che ha emesso la fattura, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali, possa emettere la nota di credito per la sola Iva. La detrazione deve essere operata con nota di variazione alla scadenza dei termini per proporre osservazioni al decreto con cui è reso esecutivo il piano di riparto o, in mancanza, al termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento. Il creditore può quindi emettere e registrare la nota di variazione anche successivamente, ma non oltre il termine, a pena di decadenza, entro il quale può esercitare la detrazione, ossia il secondo anno successivo a quello nel quale si è verificato il presupposto per l'emissione.



Notaio

RISPOSTA N. 155

I benefici fiscali per chi vende e riacquista casa

*Ho acquistato nel 2012 la casa in cui risiedo beneficiando dell'Iva agevolata al 4%, nel 2015 è mia intenzione venderla. Purtroppo a causa del crollo del mercato immobiliare, una volta saldato il mutuo, avrò subito una notevole perdita. Anche in questa situazione, non essendo trascorsi 5 anni dall'acquisto, sono comunque tenuta a rimborsare allo Stato il 6% Iva? Per evitare questo esborso potrei, entro un anno dalla vendita, acquistare quote della casa in cui abito in un comune diverso rispetto a quella di residenza, di proprietà del mio compagno? C'è una soglia minima di acquisto?*

– LETTERA FIRMATA

L'agevolazione fiscale per l'acquisto dell'abitazione principale presuppone che la titolarità della «prima casa» venga mantenuta per almeno 5 anni. La cessione prima di quel periodo comporta la decadenza, oltre ad una sanzione pari al 30% e agli interessi legali. La rivendita ad un prezzo inferiore è comunque causa di decadenza. È fatta salva la possibilità mantenere fermi i benefici fiscali di cui si è fruito in occasione del primo acquisto da parte di chi riacquista entro un anno dalla vendita, una nuova casa da adibire ad abitazione principale. Il nuovo acquisto può avere per oggetto anche un bene immobile di valore minore rispetto al precedente, anche per quota indivisa ed anche in un comune diverso, ma dev'essere destinato ad abitazione principale.

RISPOSTA N. 156

Le detrazioni sulla ristrutturazione per l'acquirente

*Sono il promissario acquirente di un appartamento che acquisterò in via definitiva nel 2015. Posso, visto che il proprietario è d'accordo, realizzare a mie spese interventi di ristrutturazione godendo delle maggiori detrazioni Irpef 2014?*

– LETTERA FIRMATA

L'agevolazione fiscale consistente nella detrazione delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio compete –tra gli altri- al proprietario, al nudo proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento, al locatario, al comodatario, al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile nel quale vengono effettuati i lavori, a condizione che abbia sostenuto le relative spese e che siano a lui intestati bonifici e fatture. Se è stato stipulato un contratto preliminare di compravendita, il promissario acquirente ha diritto all'agevolazione se: a) è stato immesso nel possesso

TROVA INCENTIVI

«Tuttofood» e «Food World China»  
La Regione aiuta le aziende aderenti

La Regione Lombardia, nell'ambito del Programma d'azione 2014, in accordo col sistema camerale, ha approvato due interventi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. Le iniziative prevedono la selezione e la partecipazione di alcune aziende ad eventi fieristici internazionali quali: «Tuttofood» il 3-6 maggio 2015 (Milano) e «Food Hospitality World China» 11-13 novembre 2014 (Canton). L'obiettivo è di accompagnare le imprese, anche quelle più piccole e poco internazionalizzate ma con un buon potenziale competitivo, verso i mercati esteri. L'aiuto si compone di un pacchetto di servizi che, sfruttando la capacità di attrazione di una grande manifestazione fieristica internazionale, permetta alle imprese beneficiarie di incontrare potenziali clienti esteri e sviluppare nuovi business. I servizi offerti per l'evento in Lombardia

saranno: stand preallestito, percorso di formazione propedeutico alla partecipazione alla fiera, incontri d'affari, servizio di consulenza specialistica sulle tematiche dell'internazionalizzazione (contrattualistica, pagamenti, dogane, trasporti). Il controvalore monetario dei servizi offerti corrisponde a 5.750 euro per ciascuna impresa beneficiaria. I servizi offerti per l'iniziativa in Cina saranno: «Export Check Up» iniziale, percorso formativo di conoscenza del mercato cinese, stand collettivo, market visit; servizio di interpretariato, alloggio per 1 persona, assistenza in dogana; due mesi di accompagnamento per il follow up dei contatti cinesi. Le imprese potranno presentare domanda dal 15 settembre al 15 novembre 2014 per la prima fiera e dal 1 luglio al 10 settembre 2014 per la seconda. Le risorse complessive stanziare sono oltre 650mila euro. ■

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



*che fine faranno il mio Tfr e le eventuali mensilità non pagate?*

– LETTERA FIRMATA

Occorre premettere che l'impresa presso cui lavora, nel caso in cui non riuscirà a continuare nell'attività, non necessariamente potrà fallire. Per la dichiarazione di fallimento, infatti, è previsto il possesso di requisiti precisi previsti dalla legge fallimentare circa l'entità dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dei debiti, anche non scaduti. Comunque, nell'ipotesi di fallimento interviene il Fondo di garanzia Inps pagando ai lavoratori il Tfr e le ultime tre mensilità. Naturalmente i lavoratori, come tutti i creditori, devono previamente presentare al curatore fallimentare istanza di insinuazione al passivo. I requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono: a) La cessazione del rapporto di lavoro subordinato;

b) L'apertura di una procedura concorsuale; c) L'esistenza del credito per Tfr risultato insoluto. La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore alla sede dell'Inps territoriale dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo. Nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardante il credito del lavoratore, la domanda va presentata dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse. Il termine di prescrizione entro il quale deve essere esercitato il diritto è quello quinquennale, per cui tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo non devono essere trascorsi più di cinque anni, salve interruzioni della prescrizione esercitate. Dal 1992 la garanzia del Fondo è estesa anche ai crediti diversi dal Tfr. Trattasi

dell'immobile; b) esegue gli interventi a proprio carico; c) il compromesso è stato regolarmente registrato.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 157

Nessun obbligo per il figlio che lavora nel bar di famiglia

*Io e mio cugino siamo soci di un bar. In via del tutto occasionale (un paio di sere al mese), quando né io né mio cugino riusciamo a essere presenti al bar, capita che mio figlio ci sostituisca. Lui è già assunto a tempo pieno in un'altra azienda e il lavoro che svolge presso il nostro bar è effettuato a titolo gratuito. Abbiamo l'obbligo di assicurarlo a Inail o Inps? Dobbiamo comunque riconoscergli un compenso?*

– LETTERA FIRMATA

La questione posta dal lettore è stata oggetto di incertezze anche tra gli addetti al settore finché è stata risolta grazie agli interventi in materia sia del ministero del Lavoro che dell'Inail. Il ministero, con la lettera circolare numero 10478/2013, precisa che per la prestazione lavorativa resa nel contesto familiare solitamente vige una presunzione di gratuità, anche se nulla toglie che si possa instaurare anche un rapporto a titolo oneroso fra le parti. Sempre nella stessa circolare il Ministero indica i casi in cui la collaborazione del familiare viene inquadrata in via presuntiva come occasionale e gratuita, escludendola pertanto dall'obbligo di iscrizione

all'Inps. Si tratta delle prestazioni rese da pensionati parenti o affini dell'imprenditore e delle prestazioni rese da familiari occupati «full time» presso altro datore di lavoro. In ogni caso, in assenza di un particolare rapporto di lavoro, è escluso l'obbligo contributivo per i collaboratori familiari, purché la prestazione sia occasionale, ossia contenuta nel limite dei 90 giorni annui. Sull'argomento è intervenuto anche l'Inail che, con una nota del 22 marzo 2010, precisa che per il coadiuvante familiare che espliciti la propria attività gratuitamente per motivi di affezione ed in via occasionale ed eccezionale non vi è l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Alla luce di quanto sopra enunciato, visto che suo figlio è assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro e viste l'occasionalità e la gratuità della prestazione resa presso la vostra società, riteniamo che non sia soggetto ad alcun obbligo assicurativo presso l'Inail e presso l'Inps e che sia possibile non riconoscergli compenso.

RISPOSTA N. 158

Impresa in crisi ma per il Tfr c'è il fondo di garanzia

*Sono un dipendente di un'impresa artigiana con circa 10 dipendenti che versa in uno stato di crisi. Gli stipendi vengono pagati con tre-quattro mesi di ritardo. In caso di fallimento*

dei crediti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato il fallimento.

RISPOSTA N. 159

Lo studente che lavora d'estate: obblighi e divieti

*Mio nipote ha 17 anni e sta ancora studiando. Durante il periodo estivo vorrebbe venire a lavorare da me. Il fatto che sia minorenne mi crea qualche problema? Ho obblighi particolari?*

– LETTERA FIRMATA

Il nostro ordinamento riserva una particolare tutela al lavoro con i minori, imponendo al datore di lavoro una serie di divieti e obblighi. Innanzitutto per poter assumere un minore deve aver effettuato la valutazione dei rischi. Vi sono poi una serie di lavorazioni e processi a cui i lavoratori minori non posso essere adibiti e che sono indicate nel D. Lgs. 345/99 (allegato I) come modificato dal D. Lgs. 262/00. Si tratta di mansioni che espongono a particolari agenti fisici - biologici - chimici e di processi e lavori che si ritiene possano incidere sulla salute e sullo sviluppo del minorenne. Non avendo il lettore indicato l'attività svolta consigliamo un'attenta lettura delle mansioni vietate prima di stipulare il contratto di lavoro con il nipote. Particolari limiti sono inoltre previsti per quanto concerne l'orario di lavoro. Innanzitutto, fatte salve previsioni contrattuali di miglior favore, la durata massima dell'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Inoltre vige il divieto di adibire i minori al lavoro notturno, fatti salvi i casi di forza maggiore. Infine la prestazione lavorativa dei minori non può protrarsi senza interruzione per più di 4 ore e mezza (dopo questo periodo il minore ha diritto al riposo intermedio di almeno un'ora) e gli deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni e comprendente la domenica.

@Trova  
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Notaio

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)
- vai su [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) e clicca sul banner Trovarisposte

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO